

Allegato A18

Concessioni per la derivazione di acqua

Roma, Mercoledì 10 febbraio 1950

N. 34

Giustizia

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FERRARA

Div. XI - N. 7114

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza 18 luglio 1951 della Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica "Montecatini", corredata da progetto di pari data a firma dell'Ing. Dante Finzi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Po, in località Pontelagoscuro (Ferrara), mod. 25 (litri-sec. 2500) di acqua per il raffreddamento dei propri impianti chimici dello stabilimento di Ferrara, mediante impianto di pompaggio e depurazione, e con la restituzione integrale dell'acqua nel Canale Boicelli in località Confortino sempre in Comune di Ferrara;

Visti gli atti dell'istruttoria esposta a norma di legge durante la quale avverse l'istanza predetta è stata presentata, in data 27 febbraio 1952, opposizione dal Comune di Ferrara perchè nell'area dove dovrebbe sorgere l'impianto di sollevamento dal Po, esistono tre pozzi artesiani dell'acquedotto comunale, ed anche perchè il progetto della Società istante prevede il passaggio di una condotta adduttrice attraverso terreni di proprietà comunale;

Ritenuto che, peraltro a seguito d'intervenute accordi tra le parti l'opposizione suddetta è stata ritirata con formale dichiarazione durante la visita di sopralluogo, effettuata il 27 marzo del 1952, convalidata successivamente con foglio 3 ottobre 1952, n. 31372/9865;

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FERRARA

N. 7114

18-10-52

Tuscanelli

/s/

Ritenuto che la derivazione obiettata dalla prefata Società Montecatini è da acciellare all'uso potabile, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per cui la durata della relativa concessione sarà di anni 70;

Visto il disciplinare n. 3352 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione sottoscritta, in data 9 maggio 1959, presso l'Ufficio del Genio Civile di Ferrara dal Dott. Ing. Mario Galanai ai, nella sua qualità di legale rappresentante della prefata Società Montecatini, giunta procura speciale 9 dicembre 1957, n. 43542 di rep. autenticata per notaio Domenico Paccini di Milano;

Visto il parere del Consiglio Superiore del M.P.P. espresso in adunanza del 15 novembre 1958, con voto n. 2119;

Visti il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

D e c r e t o :

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è concessa alla Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica "Montecatini", di derivare dal fiume Po, in località Pastelagoscure (Ferrara), mod. 25 (litri-sec. 2500) di acqua per il raffreddamento dei propri impianti chimici dello stabilimento di Ferrara, mediante impianto di pompaggio e depurazione, con la restituzione integrale dell'acqua nel canale Boicelli in località Confortino sempre in Comune di Ferrara.

Art. 2 - La concessione è accordata per anni 70 successivi e continui decorrenti dal 15 marzo 1959, data questa del decreto ministeriale n. 1313, di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 9 maggio 1959, n. 3352 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di L. 100.000 (lire centomila), in ragione di L. 4.000 a modulo, a decorrere irrimediabilmente dalla scadenza del termine fissato dall'art. 5 del detto disciplinare per l'ultimazione dei lavori.

Qualora l'impianto ancorché non completamente ultimato entrasse in funzione prima del detto termine dalle date di entrata in funzione, totale e parziale, dell'impianto stesso decurrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

Art. 3 - L'introito della suddetta prestazione annua sarà imputato al capitolo degli esercizi finanziari in cui dovrà essere ripartito corrispondente al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 1959

Il Ministro per i LL.PP. : Fogli.

Il Ministro per le finanze : Taviani

Repertorio n. 1359

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

(Omnia)

Art. 4

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del predetto T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la polizia idraulica, il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

In particolare per quanto si riferisce alla piscicoltura, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere, anche in seguito, tutte quelle condizioni già indicate nel precedente art. 1 ultime comma.

(Omnia)

Ferrara, 3 maggio 1959

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ferrara:
16359 (A pagamento) E. Gravias

CONVENZIONE

TRA

ACOSEA S.p.A DI FERRARA

E

I.F.M. S.c.a.r.l. di FERRARA

PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Con la presente privata scrittura, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2002, viene stipulata la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di legge

fra

ACOSEA S.p.A, nel seguito denominata ACOSEA, con sede legale in Ferrara, Via Marconi, 39/41, cod. fisc. e part. IVA 00373990381, legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale dott. ing. Carlo Melchiorri, nato a Ferrara il 19 marzo 1949, domiciliato per la carica in Ferrara al cn. 39/41 di Via Marconi

e

I.F.M. S.c.a.r.l nel seguito denominata I.F.M., con sede legale in Ferrara, Piazzale Donegani 12, capitale sociale di Euro 3.600.000 interamente versato, iscritta al R.E.A di Ferrara al n.176401, cod. fisc. e part. IVA 01542610389 legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dott.ing. Paolo Vita Finzi Zalman.

Art. 1 - Tipologia della fornitura, responsabilità

ACOSEA si impegna ad assicurare ad I.F.M., proprietaria nel sito industriale di Ferrara delle infrastrutture necessarie alla distribuzione dell'acqua potabile, una fornitura a scopo di rifornimento idropotabile per le necessità proprie e per quelle derivanti dai contratti di fornitura sottoscritti da I.F.M nei confronti delle altre società presenti nel sito, alle condizioni specificate nei successivi articoli.

Sarà a cura e spese di ACOSEA, la posa di una tubazione di diametro adeguato alle quantità in somministrazione, dalla condotta adduttrice ACOSEA fino alla flangia posta immediatamente a valle del limite di proprietà I.F.M., come indicato nello stralcio planimetrico all.1 e nello schema semplificato all.2. Collegato a detta flangia, sempre a cura e spese di ACOSEA, sarà installato e reso funzionante idoneo contatore.

ACOSEA garantisce la potabilità dell'acqua esclusivamente fino al punto di consegna e nessuna responsabilità sarà ad essa addebitata per qualsiasi evento avesse a manifestarsi a valle del punto di consegna stesso, in particolare per il pregiudizio che ne potesse derivare alla qualità ed igienicità dell'acqua.

ACOSEA non è responsabile di interruzione della fornitura nei casi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi, gli eventi naturali, l'esecuzione di lavori o riparazioni urgenti agli impianti, nonché per motivata diminuzione della disponibilità globale della risorsa idrica.

Sarà a cura e spese di I.F.M. la realizzazione di un sistema di accumulo/rilancio dell'acqua potabile, a valle del contatore di misura, come previsto nello schema semplificato all.2.

Art. 2 - Punto di consegna e portata

Le parti convengono di fissare per il punto di consegna sottoriportato che coincide con l'ubicazione del contatore la portata media che ACOSEA garantisce.

In ogni caso non è garantito l'accoglimento, da parte di ACOSEA, di richieste per quantità eccedenti il valore sottoriportato.

Il punto di consegna è stato fissato all'uscita del contatore sito nel pozzetto identificato con il numero 1 nella planimetria allegata, per una portata media di 80 metri cubi all'ora.



A valle di detto contatore dovrà essere predisposto adatto dispositivo di disconnessione, a meno che non sia prevista la costruzione di un serbatoio di accumulo che in tal caso sostituirebbe il dispositivo.

Detta portata potrà essere superata compatibilmente con le disponibilità della condotta ACOSEA e comunque il prelievo dovrà essere regolato tramite idoneo dispositivo atto ad evitare il verificarsi di colpi d'ariete nella condotta suddetta.

Art. 3 - Spese di gestione

Resta a carico di I.F.M la fornitura di energia elettrica per il funzionamento del contatore.

Art. 4 - Prezzo di vendita

I quantitativi di acqua erogati da Gennaio a Dicembre verranno fatturati nel modo seguente:

da 0 a 400.000 mc al prezzo di lire 900 al mc

oltre i 400.000 mc al prezzo di lire 740 al mc.

Tali prezzi sono al netto dell'I.V.A.

I prezzi suddetti verranno aumentati ogni anno, dal primo gennaio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 5 - Fatturazione

I pagamenti relativi alle forniture verranno eseguiti con cadenza mensile in via posticipata rispetto al periodo di fornitura con scadenza a 60 giorni dalla data di fattura.

La lettura del contatore, verrà eseguita l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese non sia lavorativo, il consumo verrà rapportato ai giorni effettivi del mese stesso con il criterio del pro-die.

In caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantecinquantesimo) del T.U.S., maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

Art. 6 - Variazioni

Le parti contraenti concordano che il presente atto potrà subire in qualunque momento, a richiesta di una delle parti, le variazioni rese necessarie, anche a seguito di modifiche delle normative che regolamentano le tariffe del servizio idrico.

Art. 7 - Decorrenza, durata e rinnovo

Il presente contratto è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione, ed i suoi effetti decorreranno dalla data di effettivo inizio della somministrazione, che sarà comunicata da I.F.M ad ACOSEA a mezzo lettera raccomandata A.R e che sarà comunque successiva alla fine dei lavori a cura di ACOSEA ed I.F.M citati al punto 1 ; detti lavori dovranno essere completamente ultimati entro il mese di settembre 2002. .

Il contratto avrà termine il 31 dicembre 2002.

Alla scadenza il contratto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno a meno di disdetta di una delle parti da comunicarsi, con lettera raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 8 - Cessione del contratto

Nessuna delle parti potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione non è considerata terza qualsiasi società controllante la parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che

unitamente alla parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società,
intendendosi il controllo definito ai sensi dell'art.2359 del c.c.

Art.9 - Foro competente, registrazione.

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso.

Le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente la registrazione
stessa.

Redatto, letto e sottoscritto in duplice copia dalle parti.

per ACOSEAspa

per I.F.M. S.c.a.r.l

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

Dott.Ing. Carlo Melchiorri

Dott.Ing. Paolo Vita Finzi Zalman

